



COMUNE DI BERGANTINO

Provincia di Rovigo

45032 BERGANTINO (RO) – Via V. Emanuele II 107 – Tel. 0425 805 250 – Fax 0425 805 230
C.F. 83000410296 – P.I. 00582330296 www.comune.bergantino.ro.it
e-mail: bergantino@comune.bergantino.ro.it

Prot. N. 0002384/2017

ORDINANZA

Numero 12 del 19 aprile 2017

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO PERMANENTE SULLA SOMMITA' ARGINALE (VIA ARGINE PO) A FAR DATA 20.04.2017 E PER UN PERIODO SPERIMENTALE DI MESI SEI, NEL TRATTO COMPRESO TRA LE RAMPE DI VIA VITTORIO EMENUELE II E VIA CAMPO .

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la Deliberazione della G. C. n. 35 del 15.03.2017, d'indirizzo per la chiusura permanente al traffico veicolare (veicoli a motore) sul tratto arginale (Via Argine Po) compreso tra le rampe di Via Vittorio Emanuele II e Via Campo per un periodo sperimentale di mesi sei a far data 20.04.2017;

VISTA la precedente Ordinanza nr. 23 del 02.10.2015 con la quale veniva disposta la chiusura al traffico veicolare (veicoli a motore) sulla sommità arginale (Via Argine Po) nelle giornate di sabato e festivi nella fascia oraria 08:00 – 20:00;

CONSIDERATO che si rende necessario adottare un nuovo provvedimento al fine di dar seguito agli indirizzi richiamati con modifica della circolazione stradale nel tratto di strada interessato ed adeguamento della relativa segnaletica stradale;

CONSIDERATO che la suddetta iniziativa era stata promossa dalla Provincia di Rovigo (Assessorato al Turismo) per la valorizzazione dell'area adiacente il fiume Po, denominata Sinistra Po, finalizzata all'utilizzo turistico/ricreativo dell'area golenale, favorendo la fruizione della strada arginale a pedoni e ciclisti e che l'iniziativa della chiusura era stata posta in essere con analoghe ordinanze anche negli anni precedenti, con positivo riscontro;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del vigente Codice della Strada - D. Lgs. 285/92 e relativo Regolamento di attuazione D.P.R. 495/92 e successive modifiche;

VISTO l'art. 107 del "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali" - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO opportuno adottare un nuovo provvedimento al fine di disciplinare la circolazione veicolare sulla sommità arginale nei giorni festivi, prefestivi e festività infrasettimanali in collaborazione con gli altri comuni posti lungo l'asta del Po;

ORDINA

IL DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI A MOTORE (compresi ciclomotori e motoveicoli) sul tratto arginale **VIA ARGINE PO** del Comune di Bergantino, nel tratto compreso tra la rampa di Via Vittorio Emanuele II e Via Campo a far data 20.04.2017 per un periodo sperimentale di mesi sei.

Da tale divieto vengono escluse le seguenti categorie di veicoli:

- veicoli al servizio di persone invalide muniti di apposito contrassegno;
- mezzi di emergenza e antincendio;
- mezzi delle forze di polizia;
- veicoli in dotazione al servizio del Genio Civile e A.I.P.O.;
- veicoli del personale AIPO munito di tesserino di riconoscimento nell'espletamento delle attività di Polizia Idraulica;
- veicoli di Protezione Civile;
- veicoli aziendali di imprese appaltatrici-esecutrici dei lavori idraulici alla necessità di raggiungere ed allontanarsi dai cantieri e dai punti di ormeggio temporaneo dei natanti aziendali seguendo la via più breve;
- veicoli di residenti e/o proprietari di abitazioni poste lungo l'asta del fiume, limitatamente per raggiungere ed uscire dalla propria abitazione per la via più breve;
- veicoli di addetti ed utenti delle attività commerciali, agricole e di ristorazione poste lungo l'asta del fiume Po, limitatamente a raggiungere e lasciare dette attività per la via più breve;
- mezzi di fruitori delle aree e degli spazi destinati alle attività sportive e/o ricreative ubicate lungo l'asta del fiume Po, limitatamente a raggiungere e lasciare dette aree, per la via più breve;
- veicoli di servizio di Poste Italiane esclusivamente per l'effettuazione di consegna postale presso le abitazioni poste lungo l'asta del fiume, limitatamente per raggiungere e lasciare dette aree per la via più breve;
- veicoli autorizzati.

DISPONE

- ⇒ che lungo tutto il tratto interessato e sulle rampe di accesso all'argine venga apposta apposita segnaletica verticale, nonché segnaletica di preavviso con modifica dell'attuale disciplina del "dare la precedenza" privilegiando la circolazione dei veicoli nella fase di immissione "da e per" le rampe;
- ⇒ che la segnaletica verticale sia integrata dal posizionamento di barriere, nonché segnaletica orizzontale conformemente al vigente Regolamento di Esecuzione del CDS;
- ⇒ che in occasione di manifestazioni e/o eventi sportivi o culturali, localizzati nelle aree sottoposte a divieto, i comitati organizzatori di tali eventi comunichino al Comando Polizia Locale competente per territorio, almeno 20 giorni prima, modalità ed entità della manifestazione al fine del rilascio delle autorizzazioni in deroga alla presente ordinanza;
- ⇒ che la presente Ordinanza sia trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Bergantino, al Comando Polizia Locale Polesine Superiore con sede in Castelmassa, alla Provincia di Rovigo – Assessorato al Turismo, ai Comuni confinanti, al Distaccamento Vigili del Fuoco di Castelmassa, all'A.I.P.O., alla Regione Carabinieri Forestale "Veneto" – Stazione di Trecenta (Ro), all'Azienda U.L.S.S. 18 di Rovigo, al personale dell'Ufficio Tecnico per la posa in opera di tutta la segnaletica necessaria, pubblicata all'Albo Pretorio;

INCARICA

Le Forze dell'Ordine e chiunque spetti far rispettare la presente Ordinanza.

AVVERTE

Viene demandata agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, la verifica e il rispetto delle prescrizioni imposte dal presente provvedimento.

I trasgressori saranno puniti a termine di Legge. Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, nr. 241, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto nel termine di 60 giorni dalla notificazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 30 giorni dalla notificazione. In relazione al disposto art. 37, comma 3, del D. Lgs. nr. 285/92, Nuovo Codice della Strada, sempre nei termini di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi ne abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, approvato con D.P.R. nr. 495/92. A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Sig. Fortuna geom. Amedeo.

Per le violazioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del vigente Codice della Strada.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

- Fortuna geom. Amedeo

